

**ASSOCIAZIONE G.A.L.
“PREALPI E DOLOMITI”**

Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 54

**Copia
del 22/12/2017**

Oggetto: PSR 2014- 2020 - Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione ed all’animazione territoriale del GAL” – Approvazione modifiche al “Regolamento Interno per la gestione del Conflitto interessi”

L’anno duemiladiciasette il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sede dell’Associazione G.A.L. “Prealpi e Dolomiti”, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

1	ALBERTO PETERLE	UNIOME MONTANA ALPAGO	Presidente	Componente pubblica	Pubblico
2	PAOLO PERENZIN	COMUNE DI FELTRE	Vice Presidente	Componente pubblica	Pubblico
3	FABRIZIO CECCATO	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore Primario
4	CAPELLI CLAUDIO	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore terziario
5	ERMANO PIZZOLATO	CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore secondario

Assume la presidenza Alberto Peterle che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

Partecipa alla seduta il dott. Matteo Aguanno, Direttore Tecnico del GAL che il Presidente nomina Segretario e provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente espone quanto segue:

Il bando per la selezione dei GAL di cui alla Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del Gal” del PSR Veneto 2014-2020, ha posto come requisito di ammissibilità l’approvazione e l’attivazione di specifici standard organizzativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività di azione, in riferimento i Reg. UE 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. UE 1305/2013, art. 42,44.

Il Consiglio Direttivo con proprio atto n. 03 del 15/12/2016 ha adottato il *Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse* atto a identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione.

Con note prot. n. 434018 del 17/10/2017 e n. 445605 del 25/10/2017 l’Autorità di Gestione ha inviato specifiche raccomandazioni alla luce delle istruttorie dei rapporti annuali e dell’approvazione delle disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti (DGR n. 1199/2017).

In particolare l’Autorità di Gestione invita a riprendere in considerazione gli “Standard organizzativi ed operativi” già approvati, al fine di garantire una maggiore coerenza ed efficacia concettuale ed operativa, sempre nel rispetto dei requisiti minimi previsti della DGR 1214/2015.

Tutto ciò premesso, appare necessario aggiornare il *Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse* già adottato, integrandolo ed aggiornandolo con gli elementi minimi necessari atti a formulare con maggiore chiarezza la definizione di *conflitto di interessi*, l’identificazione dell’interesse primario (profilo oggettivo) e l’interesse secondario (profilo soggettivo), in maniera tale da assicurare il governo delle situazioni interessate, compresa la partecipazione alle commissioni tecniche Gal/Avepa.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015. Il testo del PSR Veneto 2014-2020 è stato modificato per effetto della decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2016) 988 del 15 febbraio 2016.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 3 marzo 2016 con cui è stato approvato il testo modificato del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 con cui è stata approvata l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19- Sostegno allo

sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, in particolare l’Allegato tecnico 12.3.2

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 21/03/2016 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Locale *#facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo* redatto secondo le disposizioni della DGR n.1214 del 15/09/2015 e ss.mm.ii – Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 – Bando Pubblico Reg. UE 1303/2013, att. 32-35 – Reg.UE 1305/2013, art. 42,44 – Misura 19.4.1 “Sostegno alla Gestione e all’animazione territoriale del GAL”;

VISTA la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi PSL con la spesa programmata per i diversi tipi di intervento e sono state disposte, ai sensi del paragrafo 7.3 del Bando (allegato B alla DGR n. 1214/2015), le procedure per l’attivazione dei PSL, prevedendo la presa d’atto di tale approvazione e delle rispettive prescrizioni, attraverso apposito atto da parte dei GAL;

VISTA la Delibera dell’Assemblea degli Associati del GAL Prealpi e Dolomiti n. 5 del 01 dicembre 2016 ad oggetto: “PSL 2014-2020 *#facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo*” – Presa d’atto della Dgr 1547 del 10/10/2016 di approvazione del PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia”.

VISTA la DGR n. 1972 del 06 dicembre 2016 ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Integrazione disposizioni tecnico operative. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013” ed in particolare l’Allegato A) par. 2.3 punto 2, 3, 4 e 5;

PRESO ATTO di quanto richiesto dal bando Mis. 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del Gal di cui al PSR Veneto 2014-2020 – Reg. UE 1303/2013, att. 32-35 – REG. UE 1305/2013, art. 42,44 – che pone come requisito di ammissibilità l’attivazione di specifici standard organizzativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività di azione.

VISTA la DGR n. 1199 del 01/08/2017 che approva le disposizioni in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, nell’ambito della Misura 19-Leader.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 03 del 15/02/2016 con la quale è stato approvato il *Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse*.

VISTO il *Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse*, aggiornato ed integrato con gli elementi minimi necessari atti a formulare con maggiore chiarezza il governo delle situazioni interessate, compresa la partecipazione alle commissioni tecniche Gal/Avepa.

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d’interessi, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d’interessi, con riferimento al regolamento interno approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 03 del 15/02/2016, relativo ai specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse.

SENTITA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito all’oggetto della deliberazione da adottare.

Ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare le modifiche apportate al *Regolamento interno per la gestione del conflitto di interessi* approvando quindi il nuovo documento, allegato A), parte integrante della presente deliberazione;
- Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
- Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d’interessi e trasparenza dei processi decisionali;
- Di dichiarare immediata l’esecutività del presente atto e pertanto la conseguente applicazione del regolamento.

Il Segretario
f.to Dott. Matteo Aguanno

Il Presidente
f.to Dott. Alberto Peterle



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

GAL PREALPI E DOLOMITI

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.03 del 15/02/2016
Modificato con del Consiglio Direttivo n. 54 del 22/12/2017



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

1. Premessa

Il presente documento è uno strumento che permette di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività.

Il Regolamento tiene conto dei seguenti aspetti:

1. La natura giuridica del GAL Prealpi e Dolomiti in quanto associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;
1. Le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 42 del D. L. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
2. La precedente disposizione n. 03 del 15/02/2016 assunta dal Consiglio Direttivo in materia di conflitto di interessi di cui alla deliberazione
3. Le finalità dell'Associazione e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell'art. 3 dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
4. Il regolamento (CE) 966/2012;
5. Il regolamento (CE) 1303/2013 art. 5 lettera d) e art. 34 comma 3 lettera b);
6. Le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento.
7. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, si fa riferimento alla DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i.

2. Finalità del Regolamento

Le finalità del presente regolamento sono:

1. dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL, nel contesto dell'attivazione della strategia di sviluppo locale e delle singole Misure/Azioni e nelle procedure di selezione del personale;
2. garantire che, in sede di selezione degli interventi/domande di aiuto, i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla medesima selezione;
3. garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

3. Definizione di conflitto di interesse

Si definisce conflitto di interesse la condizione che si verifica quando un soggetto, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta dalla funzione esercitata; imparzialità che può venir meno a causa dei propri interessi in causa.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

4. Ambito di applicazione (Ambito Oggettivo)

Il presente regolamento si applica e si estende all'operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica. Gli ambiti in cui si ritiene possibile l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto d'interesse sono i seguenti:

1. processi decisionali relativi alla selezione e di approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito della programmazione regionale di riferimento (PSR per il Veneto), attraverso le diverse formule di attuazione previste, nonché quelli previsti da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
2. procedure di affidamento di servizi e forniture e consulenze;
3. procedure di selezione di personale;
4. processi decisionali svolti da Commissione tecniche dove è prevista la rappresentanza del GAL. Nell'ambito del PSR Veneto 2014/2020 è prevista la Commissione congiunta GAL – Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
5. attuazione e gestione del PSL da parte del personale in organico al GAL.

5. Categorie di soggetti interessati (Ambito Soggettivo)

In riferimento alla natura giuridica, all'assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le potenziali situazioni di conflitto di interesse, si possono identificare le seguenti categorie di soggetti interessati:

- a. Componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Personale del GAL;
- c. Consulenti esterni;
- d. Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte GAL/AVEPA).

6. Situazioni di potenziale conflitto di interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse, nelle quali i soggetti interessati possono incorrere, sono le seguenti:

1. Titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
2. Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
3. Prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL; -
4. Adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

5. Partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

7. Misure di prevenzione adottate

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di potenziale conflitto di interesse precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

a) Componenti del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi/progetti, ad affidamenti di servizi e forniture, alla selezione del personale, sono tenuti a:

- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione quale attestazione;
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e/o alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori. In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere. I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica di altro GAL;
- il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL. In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di parenti fino al quarto grado o di conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come sopra descritta, è necessario che questi si astenga dalle attività di



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL finché è in corso il contratto con il GAL.

Qualora si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati. In tal caso il Presidente ed il Consiglio direttivo valuteranno la possibilità di attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche

In relazione alle eventuali Commissioni Tecniche previste dalle disposizioni attuative stabilite dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, in cui è prevista la partecipazione del GAL mediante la nomina di propri rappresentanti, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti a) e b).

Per quanto concerne la Programmazione Comunitaria del FEASR 2014/2020, è previsto che l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro iter procedurale è in capo ad AVEPA, ente che convoca e gestisce le Commissioni congiunte GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato. E' fatto carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare potenziali situazione di conflitto d'interesse dei soggetti convocati in Commissione.

Qualora, pertanto, si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, i rappresentanti del GAL individuati sono obbligati a comunicarlo tempestivamente all'ente/soggetto gestore delle Commissioni tecniche, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati.

Si rimanda alle disposizioni che regoleranno l'attività della commissione tecnica GAL-AVEPA per quanto riguarda:

- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;
- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.

8. Divieti

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL è vietato l'affidamento di incarichi diretti a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL; ai coniugi, ai parenti ed agli affini entro il 4 grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

9. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito.